

GR_GERICHTE VR1 2025 31 vom 16. Juni 2025

GR Gerichte, 2025-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR1_2025_31

FR: GR_GERICHTE VR1 2025 31 du 16 juin 2025

IT: GR_GERICHTE VR1 2025 31 del 16 giugno 2025

Regeste

diritto di voto | politische Rechte

Erwägungen

E. 2

/ 4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: – con decreto dell'11 dicembre 2024, il Consiglio comunale di B._____ ha approvato il preventivo per l'anno 2025 e ha deciso di non dar seguito alla petizione inoltrata da C._____ il 24 settembre 2024, fissando al contempo il tasso fiscale per l'anno 2025 all'87% anziché al 70% dell'imposta cantonale semplice, – contro detta decisione è stato proposto un referendum facoltativo sottoscritto da 101 aventi diritto di voto, – il Municipio del comune di B._____ ha fissato quale data per la votazione popolare (referendum) il 13 aprile 2025, – il materiale (scheda di voto e messaggio del Consiglio comunale) per detta votazione popolare è stato notificato agli aventi diritto di voto il 20 marzo 2025, – giusta l'art. 60 cpv. 2 LGA (CSC 370.100), in caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto nonché contro elezioni e votazioni il termine è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione su ricorso (lett. a) oppure rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi, tuttavia, dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione (lett. b), – secondo la prassi consolidata di questo Tribunale, un vizio procedurale scoperto dopo il ricevimento del materiale di voto/elezione, compresi gli eventuali messaggi, deve essere segnalato immediatamente o, al più tardi, in occasione del giorno dello scrutinio. Viola il principio della buona fede sancito dall'art. 5 cpv. 3 Cost. se un avente diritto di voto, sapendo di un vizio procedurale, attende prima l'esito della votazione/elezione per poi adire le vie legali in caso di risultato elettorale negativo (PTA 2012 n. 3, 1990 n. 2; 1986 n. 4.; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni V 24 5 del 17 ottobre 2024 consid. 2.2 segg., V 20 14 del 4 maggio 2021 consid. 6.4; V 12 10 del 3 settembre 2013 consid. 3.a), – giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, non è rilevante il momento in cui viene identificato un vizio specifico, bensì è sufficiente che vi sia stata l'opportunità di scoprire e censurare tale difetto (sentenza del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2 seg.), – ciò posto, le carenze relative alle azioni preparatorie in vista di elezioni e votazioni devono essere segnalate immediatamente. Lo scopo di questa prassi è garantire che le carenze possano essere corrette prima delle elezioni o delle votazioni e che non sia necessario ripetere lo scrutinio. In linea di principio, gli aventi diritto di voto che non si attengono a tale onere perdono il diritto di contestare l'elezione o la

E. 3

/ 4 votazione (DTF 140 I 338 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2; 1C_556/2019 del 9 settembre 2020 consid. 4.1 seg.), – se, come nel caso in esame, la decorrenza del termine poggia sulla conoscenza del motivo di ricorso,

si ritiene che tale termine decorre dal momento in cui l'avente diritto di voto è messo in condizione di presentare effettivamente un ricorso contro l'atto criticato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_692/2024 del 21 marzo 2025 consid. 4.2, 1C_6/2022 del 30 giugno 2022 consid. 4, 1 C_155/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.3 e 1C_301/2019 del 1° novembre 2019 consid. 4.4.3), – nel ricorso del 22 aprile 2025, A._____ dichiara espressamente di essere venuto a conoscenza della "scorrettezza e la non applicazione degli articoli dello statuto in conflitto con lo stato di diritto" con la distribuzione del materiale elettorale, – A._____ ha ricevuto il materiale elettorale (scheda di voto e messaggio del Consiglio comunale) il 20 marzo 2025. Dunque, a far tempo da questa data, A._____ aveva in ogni caso quantomeno la possibilità di riconoscere eventuali vizi, – nel caso concreto, pertanto, il termine di ricorso di 10 giorni decorre dal 20 marzo 2025, – ne consegue che il ricorso del 22 aprile 2025 è palesemente intempestivo, – anche volendo ritenere, in applicazione dell'obbligo di trasmissione sancito dall'art.

E. 4

[Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.